

ACCORDO SUL WELFARE CONTRATTUALE TERRITORIALE PER LE AZIENDE CHE APPLICANO IL CCNL TERZIARIO, DISTRIBUZIONE E SERVIZI - CONFCOMMERCIO DELLA PROVINCIA DI TREVISO

Il giorno 25/07/2018, presso la sede dell'UNASCOM Confcommercio Treviso, con sede in Treviso (TV), via S. Venier n. 55, si sono incontrati:

UNASCOM Confcommercio Treviso, rappresentata dal Presidente Renato Salvadori, assistito dal Segretario dott. Piero Tedesco e dal dott. Luca Bertuola, Responsabile dell'Ufficio Sindacale di Unascom Confcommercio

e

le Organizzazioni Sindacali Provinciali dei Lavoratori del Terziario:

Filcams-CGIL, della provincia di Treviso, rappresentata da Nadia Carniato;

Fisascat-CISL, della provincia di Belluno-Treviso, rappresentata da Edoardo Dorella;

Uiltucs-UIL, della provincia di Belluno-Treviso, rappresentata da Massimo Marchetti

PREMESSO CHE


L'art. 51 D.P.R. 917/1986 prevede la non imponibilità di beni e servizi di welfare connotati da particolare utilità sociale, ossia aventi le finalità di cui al comma 1 dell'art. 100 del D.P.R. 917/1986 - educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto - ed erogati alla generalità dei dipendenti o a categorie omogenee degli stessi, oltre che la non imponibilità di qualsiasi altro bene ceduto e servizio prestato dal datore di lavoro e di valore massimo annuo pari ad € 258,32 o di altre particolari erogazioni (contributi alla previdenza complementare o alla sanità integrativa, azioni, ecc.) entro specifici limiti;

il welfare aziendale consente alle imprese di aumentare la produttività, rendere maggiormente efficiente la loro organizzazione, migliorare il clima aziendale e contribuire al benessere dei dipendenti. Le attuali esperienze di welfare aziendale stanno contribuendo ad una efficace conciliazione tra le esigenze di vita privata e quelle di lavoro, grazie anche ad interventi normativi volti ad ampliarne i contenuti e promuoverne ulteriormente lo sviluppo.

con il piano regionale del lavoro la Regione Veneto favorisce e promuove sistemi aziendali e/o territoriali di welfare contrattuale nonché prestazioni derivanti dalla bilateralità territoriale. E' pertanto volontà delle parti creare un sistema di welfare contrattuale territoriale, utilizzando anche le buone pratiche e la struttura del sistema bilaterale, favorendo non solo la diffusione della contrattazione di secondo livello quale strumento per perseguire obiettivi di crescita aziendale, ma anche lo sviluppo di sistemi di welfare territoriale e/o aziendale;

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE

l'intesa regionale, siglata in data 25 luglio 2017 tra Confcommercio Veneto e Filcams - Cgil, Fisascat - Cisl e Uiltucs - Uil Veneto, prevede espressamente la possibilità per le parti sociali di ricercare la copertura economica per le misure di welfare territoriale rinvenendola anche tra gli elementi di retribuzione, anche premiali, aggiuntivi rispetto al CCNL e che siano frutto di contrattazione territoriale;



l'Accordo Territoriale della Provincia di Treviso del 28 aprile 2000, così come confermato dal Contratto Provinciale Integrativo del 30 giugno 2015, fissa ad € 9,30 l'importo del Terzo Elemento Provinciale per le aziende che applicano il CCNL Terziario, Distribuzione e Servizi – Confcommercio;

le Parti hanno sottoscritto in data 02/11/2017 un'intesa territoriale, prevedendo un sistema di welfare contrattuale per i lavoratori a tempo indeterminato, apprendisti compresi, in forza in provincia di Treviso al 31/12/2017 e alle dipendenze di aziende che applicano il CCNL Terziario, Distribuzione e Servizi – Confcommercio e che non corrispondono elementi della retribuzione aggiuntivi rispetto a quelli previsti dal CCNL e derivanti da contrattazione aziendale;

è stata raggiunta in data 28/05/2018 l'intesa confederale Welfare Territoriale Terziario per la provincia di Treviso tra Cgil, Cisl, Uil ed Unascom Confcommercio per lo sviluppo e la diffusione degli strumenti di welfare del settore terziario.

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1 – AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente Accordo si applica alle aziende (ed ai loro dipendenti) che applichino integralmente il CCNL Terziario, Distribuzione e Servizi – Confcommercio, in riferimento a tutte le sedi ubicate nella provincia di Treviso.

Art. 2 – WELFARE

In una logica di valorizzazione e sostegno del welfare contrattuale territoriale, e sulla base di quanto stabilito nell'intesa regionale del 25 luglio 2017, siglata tra Confcommercio Veneto e Filcams - Cgil, Fisascat - Cisl e Uiltucs – Uil Veneto, è prevista la possibilità per le aziende della provincia di Treviso, così come individuate al precedente art. 1, che applicano il CCNL Terziario, Distribuzione e Servizi-Confcommercio, di sottoscrivere accordi sindacali aziendali in materia di welfare con le caratteristiche e alle condizioni di seguito individuate.

2.1 – PRIMO WELFARE


In riferimento a:

- dipendenti assunti a tempo indeterminato/trasformati/trasferiti in provincia di Treviso a partire dal 01/01/2018;
- lavoratori apprendisti, secondo le previsioni di cui al successivo punto 2.1 bis;
- dipendenti rinunciatari ai sensi dell'art. 7 dell'Intesa Territoriale del 02/11/2017 e s.m.i.;
- dipendenti di aziende che hanno disapplicato l'Intesa Territoriale del 02/11/2017

gli accordi aziendali devono prevedere un primo livello di welfare volontario del valore pari ad € 99,00 (costo azienda comprensivo dell'eventuale contributo di solidarietà Inps, qualora dovuto).

Il welfare così garantito deve prevedere le seguenti prestazioni alternative:

- PREVIDENZA COMPLEMENTARE, intesa come contributo aziendale da versarsi in un fondo al quale il lavoratore abbia destinato il TFR.
- ASSISTENZA SANITARIA intesa, alternativamente, come:



1. estensione delle prestazioni sanitarie garantite dal fondo sanitario previsto dal CCNL per i dipendenti del settore terziario, distribuzione e servizi anche ai familiari dei lavoratori iscritti
2. estensione dei massimali e/o delle tipologie di prestazioni garantite al lavoratore stesso

sulla base del nomenclatore delle prestazioni sanitarie consultabili sul sito di EBiCom e con la possibilità di aderire alla convenzione stipulata tra le Parti Sociali e Cassa RBM.

Il lavoratore potrà aderire volontariamente all'opzione welfare di cui al presente punto 2.1; l'adesione al primo livello di welfare è da considerarsi quale condizione necessaria per poter beneficiare dell'eventuale ulteriore secondo livello previsto dall'azienda di cui al successivo punto 2.2..

A tal fine, per i lavoratori in forza a tempo indeterminato alla data del 31/12/2017 e non rinunciatari, il primo livello è costituito dalle prestazioni welfare loro garantite sulla base dell'Intesa territoriale del 02/11/2017.

Per i lavoratori che aderiranno al primo livello di welfare il Terzo Elemento Provinciale sarà pari ad € 5,90 lordi mensili.

2.1 bis - Lavoratori Apprendisti

Le Parti concordano che, con riguardo ai soli apprendisti, la quota di welfare contrattuale potrà essere utilizzata unicamente nella formula della contribuzione alla previdenza complementare e solo in favore del fondo previsto dal CCNL per i dipendenti delle aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi - Confcommercio. Concordano, altresì, che i Piani Formativi Individuali sottoscritti con il personale apprendista debbano contenere apposita menzione di quanto previsto dal CCNL di riferimento in materia di previdenza integrativa (Fondo Fon.Te.) e di quanto previsto dal presente accordo. Le Parti danno, infine, mandato ad EBiCom di stanziare adeguate risorse per incentivare l'adesione dei lavoratori apprendisti alla previdenza complementare.

2.2 - SECONDO WELFARE


Gli accordi aziendali potranno prevedere un secondo livello di welfare, al quale il lavoratore potrà aderire volontariamente.

L'ulteriore quota di welfare eventualmente prevista dall'azienda ai sensi del presente punto 2.2 potrà riguardare qualsiasi prestazione prevista dalla normativa, ossia, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- o contributi a fondi di previdenza complementare nel limite annuo complessivo pari ad € 5.164,57;
- o contributi a enti o casse aventi esclusivamente fini assistenziali nel limite annuo complessivo pari ad € 3.615,20;

oltre che,

- o prestazioni nell'ambito di "Educazione ed Istruzione", come ad esempio:
 - asilo;
 - testi scolastici;
 - corsi vari (lingua, cucina, giardinaggio, ecc.);
- o prestazioni nell'ambito di "Assistenza Sociale e Sanitaria", come ad esempio:
 - assistenza domiciliare;



- consulenze psicologiche;
- cure termali;
- assistenza sanitaria per i familiari;
- o prestazioni nell'ambito di "Cultura, Tempo Libero e Benessere", come ad esempio;
 - abbonamento palestra;
 - abbonamento teatro;
 - viaggi;
- o altri beni e servizi nel limite annuo complessivo pari ad € 258,23, come ad esempio;
- o buoni carburante;
- o buoni alimentari;
- o ticket per acquisto di altri beni o servizi;

Per i lavoratori che aderiranno al secondo livello di welfare la quota di Terzo Elemento potrà essere pari, al minimo, ad € 2,07 lordi mensili.

A decorrere dal 15/09/2018, l'ipotesi di cui al presente punto 2.2 è da intendersi sostitutiva rispetto a quanto previsto dall'art. 3 dell'Intesa territoriale del 02/11/2017.

Art. 3 - PROCEDURA

Fermo restando quanto previsto dal CCNL in materia di contrattazione aziendale, l'azienda ed i lavoratori che intendano sottoscrivere, ai sensi del presente articolo, un accordo sindacale per l'introduzione di un piano welfare aziendale chiederanno l'assistenza delle Parti sociali firmatarie della presente intesa tramite comunicazione (All. 1), anche a mezzo fax, da indirizzare alla Commissione Parti Sociali.

Sarà cura di UNASCOM Confcommercio Treviso procedere alla convocazione delle Organizzazioni Sindacali e fissare l'incontro per la consultazione e la stesura dell'accordo.

Qualora in azienda vi sia la presenza di RSA o RSU, la comunicazione per l'attivazione della procedura di consultazione dovrà essere indirizzata anche alle Rappresentanze sindacali aziendali, oltre che ad UNASCOM Confcommercio Treviso.

La stesura e la sottoscrizione degli accordi aziendali in materia di welfare avverrà tra le Parti:

- a) presso la sede di UNASCOM Confcommercio Treviso, per tutte le aziende nelle quali non siano presenti RSA/RSU;
- b) in azienda o presso la sede di UNASCOM Confcommercio Treviso, per le aziende nelle quali siano presenti RSA/RSU.

Le aziende che intendano attivare piani welfare al di fuori di quanto previsto dalla presente intesa, possono comunque fare riferimento alla procedura di sottoscrizione di accordi aziendali in materia di welfare di cui all'art. 3 dell'Accordo Quadro del 15/07/2016.

Art. 4 - SPORTELLI WELFARE

Per assistenza e informazioni relative al Welfare Territoriale saranno attivi gli Sportelli Welfare previsti dal sistema bilaterale, costituiti presso le sedi delle parti firmatarie il presente accordo nonché presso l'Ente Bilaterale Territoriale della provincia di Treviso - EBiCom.

All'interno di detti sportelli, le parti sociali firmatarie del presente accordo potranno:

- fornire ai lavoratori adeguata assistenza e consulenza ai fini dell'individuazione dei servizi welfare per loro maggiormente idonei e vantaggiosi;
- fornire alle aziende la consulenza per costruire piani di welfare in cui, quanto previsto alla presente intesa, possa essere collegato anche alle prestazioni della bilateralità esistente e creare quindi un'ottimizzazione degli strumenti di welfare previsti dal CCNL TDS e dal CPI in materia di welfare, aggiuntivi e non sostitutivi a quanto già previsto dalla contrattazione nazionale e territoriale;
- fornire alle aziende e ai lavoratori informazioni e consulenze su possibili interconnessioni e sinergie tra quanto previsto dal welfare contrattuale e le reti di welfare territoriali;

Art. 5 - DURATA

Le parti concordano che il presente protocollo decorrerà dal 15/09/2018 e avrà valore sperimentale fino al 31/12/2020. Entro tale termine le Parti si incontreranno per valutare l'opportunità di rinnovare l'Accordo sottoscritto.

Nota a verbale

In riferimento al punto 2.1 bis relativo ai lavoratori apprendisti, le parti concordano che, nel caso in cui l'apprendista abbia aderito in data antecedente alla sottoscrizione dell'accordo aziendale ad un fondo di previdenza complementare diverso da quello previsto dal CCNL per i dipendenti delle aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi - Confcommercio, non è precluso il versamento della contribuzione prevista dall'accordo welfare a detto fondo.

Avviso Comune

Qualora le previsioni legislative in materia di welfare, citate in premessa, abbiano a mutare, le parti si incontreranno per adeguare alle nuove disposizioni legislative quanto qui concordato.

Copia del presente Accordo sarà notificato alle sedi provinciali dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro e degli Istituti INPS ed INAIL.

Le parti si impegnano a dare ampia diffusione del presente Accordo.

Letto, confermato e sottoscritto.

UNASCOM Confcommercio Treviso

Renato Salvadori

Piero Tedesco

Luca Bertuola

FILCAMS-CGIL della provincia di Treviso

Nadia Carniato

FISASCAT-CISL della provincia di Belluno-Treviso

Edoardo Dorella

UILTUCS-UIL della provincia di Belluno-Treviso

Massimo Marchetti

(su carta intestata azienda)

Spett.le
CONFCOMMERCIO Imprese per l'Italia
della provincia di Treviso
Fax. 0422.592327

Spett.le
FILCAMS-CGIL TREVISO
Fax. 0422.403731

Spett.le
FISASCAT-CISL BELLUNO-TREVISO
Fax. 0422.585875

Spett.le
UILTUCS BELLUNO-TREVISO
Fax. 0422.409948

Spett.le
RSA/RSU (ove esistente)

_____/_____/____

Oggetto: richiesta consultazione sindacale ai sensi dell' "ACCORDO SUL WELFARE CONTRATTUALE TERRITORIALE PER LE AZIENDE CHE APPLICANO IL CCNL TERZIARIO, DISTRIBUZIONE E SERVIZI - CONFCOMMERCIO DELLA PROVINCIA DI TREVISO del 25/07/2018"

Con la presente, la sottoscritta società _____, avente sede in _____ (____), via _____, n° __, esercente l'attività di _____, Tel. _____, e-mail _____


richiede

a codeste spettabili Organizzazioni un incontro, ai sensi dell'art. 2 dell'Accordo sul welfare per il settore terziario della provincia di Treviso del 25/07/2018, finalizzato alla sottoscrizione di un accordo aziendale in materia di welfare.

Per informazioni si prega di contattare _____

Cordiali saluti.
Luogo, data ____/____/____

firma

The block contains several handwritten signatures and initials. On the left, there are three distinct signatures. In the center, there are initials 'ES' and a larger signature. On the right, there is a signature above a horizontal line, and below it, another signature. The word 'firma' is printed above the line.